

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 0.079960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 IN 11991500015 N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Adferente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Intesa Sanpaolo S.p.A. Senior Non Preferred Tasso Fisso 3,37% 31/03/2025 – 31/03/2032 CODICE ISIN IT0005636003

Governance dei prodotti ai sensi della MIFID II /mercato di riferimento costituito solo da clienti professionali e controparti qualificate – Esclusivamente ai fini del processo approvazione del prodotto da parte di Intesa Sanpaolo in qualità di manufacturer, la valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni ha seguenti conclusioni: condotto alle Obbligazioni hanno come mercato di riferimento solo i clienti professionali, e le controparti qualificate, ciascuno come definito ai sensi della Direttiva 2014/65 UE (come modificata e della relativa normativa di attuazione "MiFID II"); e (ii) tutte le strategie di distribuzione delle Obbligazioni a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriate;

Chiunque intenda successivamente offrire. vendere o raccomandare le Obbligazioni (un "distributore") dovrà tenere presente valutazione del mercato di riferimento operata dal manufacturer: tuttavia, un distributore soggetto a MiFID II ha l'obbligo di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento operata dal manufacturer) e di stabilire appropriate strategie di distribuzione, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

Articolo 1 – Importo e titoli

Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina l'emissione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"Emittente") di un prestito del valore nominale di massimi euro 780.000.000, costituito da un massimo di n. 5.200, obbligazioni del valore nominale di euro 150.000 cadauna non frazionabili, rappresentate da titoli al portatore (le "Obbligazioni" o i "Titoli").

Le Obbligazioni non sono emesse in forma di certificati cartacei. I Titoli saranno integralmente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") ed

assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche (il "TUF") e della normativa regolamentare di attuazione. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del loro valore nominale.

Articolo 3 – Durata e Data di Scadenza

Il prestito è emesso il 31 marzo 2025 ("**Data di Emissione**") e ha durata fino al 31 marzo 2032 ("**Data di Scadenza**").

Articolo 4 - Rimborso

Le Obbligazioni verranno rimborsate in unica soluzione il 31 marzo 2032 mediante il rimborso del capitale alla pari e da tale data cesseranno di fruttare interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

Tuttavia le Obbligazioni potranno essere rimborsate alla pari dall'Emittente, in anticipo rispetto alla Data di Scadenza ove ricorra un Evento che esclude la Qualificazione MREL (come di seguito definito), previo preavviso agli Obbligazionisti contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, nelle forme e con le modalità previste all'articolo 17 – Varie del presente Regolamento ed alla condizione che l'Emittente medesimo abbia ottenuto la



Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Impresa Torino e Codice Fiscale 00799960158: Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015). Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 30692. Adderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

preventiva approvazione da parte della competente autorità, in conformità alle previsioni degli articoli 77 e 78 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento come successivamente modificato e integrato (il "CRR").

Un "Evento che Esclude la Qualificazione MREL" ricorre quando, per effetto di un mutamento normativo riguardante i Requisiti MREL, come sotto definiti, che non era ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione, tutto o parte del valore nominale delle Obbligazioni sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili per soddisfare detti requisiti.

Ai fini di quanto precede, "Requisiti MREL" indica qualsiasi normativa, regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite applicabili all'Emittente, di volta in volta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi atto delegato attuativo (tra cui standard tecnici regolamentari) adottati dalla Commissione Europea e qualsiasi regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli di volta in volta adottati dalla Repubblica Italiana, dalle competenti autorità in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite (a prescindere dall'applicabilità in generale o nello specifico all'Emittente di tali requisiti, linee guida o protocolli), ognuno dei precedenti come di volta in volta modificati, supplementati o sostituiti.

In caso di applicazione delle misure previste dai D.Lgs. n. 180 e 181 del 16/11/2015 come successivamente modificati, attuativi della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la "**Direttiva**"), il rimborso del capitale e degli interessi potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.

In particolare, tale disciplina individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi di una banca.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "bail-in" (salvataggio interno) ossia il potere di ridurre, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di convertire in titoli di capitale, le obbligazioni (tra le quali rientrano le Obbligazioni), anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, qualora ciò consenta di rimediare al caso di dissesto o rischio di dissesto della banca.

Lo strumento sopra descritto del bail-in potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo.

Il bail-in si applica secondo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni, fermo restando il principio che nessun creditore debba subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il bail-in si applica secondo l'ordine seguente:

- 1) Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni);
- 2) Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I) e di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2);
- 3) gli altri debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza:
- 4) i debiti chirografari di secondo livello (cd. obbligazioni senior non-preferred), ivi incluse le Obbligazioni di cui al presente prestito;
- 5) le restanti passività della banca non assistite da garanzia, e le altre obbligazioni non subordinate (*senior*) e non garantite della banca; 6) i depositi per gli importi eccedenti i 100.000 euro per depositante.
- Ai sensi dell'art. 91,comma 1-bis, lettera cter)TUB, come modificato dal Dlgs 193/2021 di



Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 0.079960138 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Adderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

recepimento nella normativa italiana della Direttiva (EU) 2019/879 ("BRRD2"), i crediti subordinati, quando non sono computabili nei fondi propri, sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti vantati dai titolari delle obbligazioni senior non-preferred e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento applica anche crediti si ai subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le Obbligazioni, modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Non appena informato dall'Autorità della data di efficacia della riduzione o conversione in azioni ovvero della misura del bail-in con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente la comunicherà senza ritardo ai portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 17 – Varie del presente Regolamento. Ogni eventuale ritardo o mancata comunicazione da parte dell'Emittente non avrà comunque effetti sulla validità ed efficacia delle suddette misure intraprese dall'Autorità con riferimento alle Obbligazioni.

Articolo 5 - Riacquisto

Le Obbligazioni potranno essere riacquistate dall'Emittente, previa autorizzazione della competente autorità, in conformità alle previsioni degli articoli 77 e 78 bis del CRR.

Articolo 6 - Godimento

Il prestito obbligazionario ha godimento il 31 marzo 2025 ("**Data di Godimento**").

Articolo 7 – Interessi

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, l'interesse annuo lordo del 3,37% pagabile in rate annuali posticipate il 31

marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 2026 e fino al 31 marzo 2032 (gli interessi).

Gli interessi saranno computati utilizzando la convenzione di calcolo "Actual/Actual (ICMA)". Gli interessi saranno corrisposti con le modalità sopra descritte fatta sempre salva l'eventuale applicazione della Direttiva e in particolare il meccanismo del *bail-in*, ove applicabile.

Articolo 8 – Pagamento degli interessi e rimborso del capitale

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite la Monte Titoli. presso gli sportelli degli intermediari autorizzati. Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo (come di seguito definito) utile successivo, senza corresponsione di interessi per

Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema T2 ¹ è operativo.

tale periodo aggiuntivo.

Per tutta la durata del presente prestito non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal prestito medesimo, per capitale e interessi, ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti. Le Obbligazioni non attribuiscono agli Obbligazionisti il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente.

Articolo 9 – Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono strumenti di debito chirografario di secondo livello, come definiti dagli artt. 12-bis e 12-ter e dall'art. 91, comma 1-bis, lettera c-bis del Decreto Legislativo del 1/9/1993 n. 385 e successive modifiche (il "TUB") e costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non garantite dell'Emittente e hanno pari rango senza alcuna preferenza tra di loro (c.d. obbligazioni senior non preferred).

Fatto salvo quanto indicato dall'art.4 in merito all'applicazione del "bail-in" e degli altri strumenti previsti dalla Direttiva, in caso di liquidazione o di

¹ T2: sistema di regolamento lordo in tempo reale gestito dall'Eurosistema



Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368.870.930.08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 0.079960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015). N. Exr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Addrente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

procedure concorsuali sottoposizione а dell'Emittente, ai sensi per gli effetti dell'art. 91, comma 1-bis, lettera c-bis del TUB, come tempo per tempo emendato, il debito per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato: (i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori chirografari e tutte le altre obbligazioni presenti e future non garantite e non subordinate dell'Emittente (inclusi i depositi), che in base ai loro termini contrattuali o per previsione di legge, hanno un grado superiore a quello delle Obbligazioni (ivi compresi i creditori titolari delle passività dell'Emittente escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'art. 72bis (2) del CRR; (ii) di pari passo con tutti gli altri creditori chirografari di secondo livello dell'Emittente e con tutte le altre obbligazioni presenti e future dell'Emittente che, in base ai loro termini contrattuali o per previsione di legge, hanno grado equivalente a quello delle Obbligazioni; (iii) con preferenza rispetto agli strumenti di debito subordinato ed alle azioni dell'Emittente.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

Articolo 11 - Garanzia

Il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi, fatto salvo quanto previsto rispettivamente dai precedenti artt. 4, 7 e 9, sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

Non è inoltre prevista alcuna limitazione alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito che l'Emittente emetterà diversi dalle Obbligazioni.

Il rimborso dei Titoli non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 12 - Commissioni incluse nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione include commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente al collocatore, quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'offerta sul mercato primario delle Obbligazioni, pari all'1,316% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.

Articolo 13 - Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/4/1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche e integrazioni.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 - Restrizioni alla sottoscrizione, circolazione e ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o l'invito ad offrire o l'attività promozionale non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

Di conseguenza le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o comunque ad alcun soggetto che sia o agisca per conto o a beneficio di United States Persons.

Le Obbligazioni sono emesse in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell'articolo 1.4 lett. a) e c) del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14



Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 0.079960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 IN 11991500015 N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Adferente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto"). L'Emittente presenterà presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale del Mercato Euronext Access Milan, Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale del Mercato Euronext Access Milan, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'articolo 224.6 del Regolamento del Mercato Euronext Access Milan.

Il Documento di Ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale del Mercato Euronext Access Milan sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente.

Ai sensi dell'art. 25 – quater del TUF, sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto le Obbligazioni di cui al presente prestito quando i Titoli hanno un valore nominale unitario inferiore a euro 150.000 cadauna.

Articolo 15 - Organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni

Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti.

Articolo 16 – Legge Applicabile e Foro competente

I Titoli sono emessi in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana.

Per le controversie relative ai Titoli e/o al Regolamento sarà competente il Foro di Torino, o in alternativa il Foro di Milano. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Torino o Milano, non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto dell'Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o

modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Articolo 17 - Varie

Eventuali comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta dell'Emittente ovvero sul sito internet dell'Emittente.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale pro tempore dell'Emittente.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione delle Obbligazioni, ciascun Obbligazionista accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 17.